

INDICE ANALITICO

CLAUSOLE ARBITRALI TIPO

Clausola per arbitro unico
Clausola per Collegio Arbitrale
Clausola per arbitrato societario
Clausola per arbitrato fra più parti
Compromesso arbitrale

INTRODUZIONE-GLI ORGANI

Arbitra Camera – La camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma
Il Consiglio Arbitrale
La Segreteria

INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Art. 1 Accordo Arbitrale
Art. 2 Domanda di arbitrato
Art. 3 Risposta e domanda della parte convenuta. Replica
Art. 4 Fondo a copertura delle spese di procedimento

L'ARBITRO

Art. 5 Nomina dell'Arbitro
Art. 6 Accettazione e dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro
Art. 7 Sostituzione dell'arbitro in caso di ricusazione: dovere di astensione
Art. 8 Morte, incapacità, inerzia o negligenza dell'arbitro
Art. 9 Rinnovazione del procedimento

LA PROCEDURA

Art. 10 Trasmissione del fascicolo all'arbitro
Art. 11 Competenza arbitrale
Art. 12 Connessione di controversie
Art. 13 Sede dell'arbitrato
Art. 14 Regole procedurali e istruttorie
Art. 15 Udienze e verbali
Art. 16 Transazione in corso di procedimento

IL LODO E LE SPESE

Art. 17 Deliberazione e sottoscrizione del lodo
Art. 18 Contenuto del lodo
Art. 19 Lodo parziale
Art. 20 Termine di deposito del lodo: sospensione e proroghe
Art. 21 Rinuncia alle impugnazioni
Art. 22 Spese di procedimento e modalità dei pagamenti. Diritti di registrazione

DISPOSIZIONI GENERALE ED ATTUATIVE

Art. 23 Efficacia ed applicazione dei regolamenti
Art. 24 Comunicazioni e termini
Art. 25 Deposito degli atti e dei documenti delle parti
Art. 26 Restituzione e custodia degli atti
Art. 27 Obbligo di riservatezza
Art. 28 Regola Generale

CLAUSOLE ARBITRALI TIPO

Clausola per Arbitro Unico

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un arbitro unico, in conformità del Regolamento per Arbitrato di Arbitra Camera della Camera di Commercio di Roma che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L'arbitro procederà in via rituale (2) e secondo diritto (3).

Clausola per Collegio Arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità del Regolamento per Arbitrato di Arbitra Camera della Camera di Commercio di Roma che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

Gli arbitri procederanno in via rituale (2) e secondo diritto (3).

Clausola per arbitrato societario

a- Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e la società, nonché le delibere degli organi amministrativi che vadano ad incidere su tali diritti, obblighi e rapporti, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale di tre componenti che deciderà secondo diritto e a norma degli artt. 806 e segg. c.p.c. La nomina del Collegio Arbitrale è devoluta ad Arbitra Camera della Camera di Commercio di Roma, che assumerà, altresì, la gestione della procedura arbitrale conformemente alla normativa di cui al proprio Regolamento.

b- *Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e la società avente ad oggetto diritti, obblighi e rapporti derivanti dal contratto di società, nonché le delibere degli organi amministrativi che vadano ad incidere su tali diritti, obblighi e rapporti, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale che sarà composto da tre arbitri nominati (uno da Arbitra Camera della Camera di Commercio di Roma, e gli altri da.....).

Il Più anziano assumerà la presidenza del Collegio.

*Nel caso in cui si ritenesse di non riservare la nomina dell'intero Collegio di arbitri alla competenza della C.C.I.A.A. di Roma

Clausola per arbitrato fra più parti

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente da Arbitra Camera della Camera di Commercio di Roma, il cui Regolamento per Arbitrato Nazionale le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

Gli arbitri procederanno in via rituale (2) e secondo diritto (3).

Compromesso arbitrale (4)

I sottoscritti (5) e, premesso che a seguito del contratto in data avente ad oggetto (6) tra loro è insorta controversia in ordine a :

convengono

di deferire tale controversia alla decisione di (7) in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale di Arbitra Camera della Camera di Commercio di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L'arbitro/gli arbitri procederà/anno in via rituale (2) e secondo diritto (3).

(data)

(firma) _____

(firma) _____

- (1) Qualora la clausola compromissoria sia inserita in un atto separato dal contratto a cui si riferisce, occorre indicare gli estremi del contratto di riferimento.
- (2) In alternativa, può essere adottata la “via irrituale” con la precisazione che le parti riconoscono il lodo come manifestazione della loro volontà contrattuale.
- (3) In alternativa si può procedere “secondo equità”
- (4) Il compromesso arbitrale è un atto stipulato quando la controversia sia già insorta tra le parti ed in assenza di un preventivo clausola arbitrale.
- (5) Indicazione del nome e della residenza delle parti o, se società, della sede.
- (6) Indicazione, anche in via generale, dell’oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa prende origine.
- (7) Indicazione del numero degli arbitri (uno o tre).

INTRODUZIONE - GLI ORGANI

I. Arbitra Camera, la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma

1. Arbitra Camera amministra i procedimenti di arbitrato in conformità del presente Regolamento ed offre servizi di arbitraggio, perizia contrattuale e conciliazione che sono amministrati ispirandosi ai principi del presente Regolamento fino alla adozione di apposito regolamento. L’Istituzione può, a richiesta, disporre la nomina di arbitri ed esperti per procedimenti arbitrali non disciplinati dal presente Regolamento.
2. Arbitra Camera svolge le proprie funzioni attraverso il Consiglio Arbitrale e la Segreteria).

II. Il Consiglio Arbitrale

1. Il Consiglio Arbitrale è composto da 5 membri. E’ nominato dalla Giunta della Camera di Commercio di Roma fra professionisti esperti nella materia arbitrale e/o processuale o sostanziale civile, commerciale e societaria.
2. Il Consiglio Arbitrale, nell’ambito dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, svolge funzioni di amministrazione dei procedimenti stessi. In particolare, ha la facoltà di:
 - controllare in via preliminare l’esistenza e la validità dell’accordo arbitrale e adottare, nella fase anteriore alla costituzione dell’organo arbitrale, provvedimenti sulla procedibilità dell’arbitrato e sulla connessione tra più controversie;
 - provvedere alla nomina e sostituzione dell’arbitro nonché sull’istanza di ricsuzione;
 - prorogare il termine per il deposito del lodo arbitrale;
 - determinare le spese di procedimento.
3. Il Consiglio Arbitrale, le cui sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti.
4. Per quanto riguarda l’amministrazione dei procedimenti arbitrali, le decisioni spettanti al Consiglio, per particolari e motivate ragioni di urgenza, possono essere prese dal Presidente, salvo ratifica del Consiglio nella successiva riunione.
5. I componenti del Consiglio Arbitrale non possono rivestire l’ufficio di arbitro o conciliatore in procedimenti che hanno luogo presso l’istituzione arbitrale.



III. La Segreteria

La Segreteria assiste il Consiglio Arbitrale e svolge le funzioni di amministrazione del procedimento indicate dal presente Regolamento, offrendo alle parti la propria collaborazione per ovviare, ove possibile, ad eventuali irregolarità degli atti di parte.

In particolare:

- riceve la domanda di arbitrato e gli atti del procedimento e li trasmette nel rispetto del principio del contraddittorio;
- assiste l'arbitro nell'organizzazione del procedimento;
- esercita le attribuzioni ad essa conferite dal presente Regolamento in materia di spese di procedimento.

TITOLO I INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Art. 1 - Accordo arbitrale

1. La procedura di arbitrato stabilita dal presente Regolamento si applica quando le parti abbiano sottoscritto un accordo arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) che faccia riferimento alla Camera di Commercio di Roma, ad Arbitra Camera della Camera di Commercio di Roma, già Camera Arbitrale di Roma o al suo Regolamento o contenga espressioni analoghe.
2. Tutte le controversie cui l'accordo arbitrale si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art.825 c.p.c.; si procede, invece, per arbitrato libero o irrituale, diretto a concludersi con una determinazione dell'arbitro avente valore esclusivamente contrattuale tra le parti, qualora la volontà delle stesse si sia espressa chiaramente in tal senso.
3. Qualora una parte, prima della costituzione dell'organo arbitrale, sollevi un'eccezione in merito all'esistenza o alla validità dell'accordo arbitrale, il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità, salva l'ipotesi di manifesta inesistenza o invalidità dell'accordo, fermo restando il potere dell'arbitro di pronunciarsi in materia.
4. Qualora manchi l'accordo arbitrale o se esso non contenga il riferimento indicato al 1° comma del presente articolo, la parte che intenda, comunque, instaurare un procedimento arbitrale secondo il Regolamento di Arbitra Camera può farne richiesta a mezzo di domanda di arbitrato da depositare presso l'istituzione in base all'art.2 del Regolamento. Qualora la controparte non aderisca a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la segreteria comunica alla parte richiedente che l'arbitrato non può avere luogo.

Art. 2 - Domanda di arbitrato

1. La parte che intende instaurare il procedimento deve presentare ad Arbitra Camera una domanda di arbitrato sottoscritta e contenente:
 - a) nome, indirizzo delle parti ed eventuale elezione di domicilio del richiedente;
 - b) la clausola o il compromesso arbitrale o, nel caso indicato all'art.1, 4° comma del Regolamento, la richiesta rivolta alla controparte di aderire all'arbitrato di Arbitra Camera della Camera di Commercio di Roma;
 - c) le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o equità;
 - d) l'esposizione dei fatti e delle pretese con l'eventuale indicazione, anche approssimativa, del relativo valore economico;
 - e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare con relativa elencazione;
 - f) la nomina dell'arbitro di propria spettanza e/o le indicazioni necessarie per la scelta del terzo arbitro o dell'arbitro unico;
 - g) la nomina dell'eventuale rappresentante e/o del difensore con la definizione dei relativi poteri.
2. La domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Segreteria o inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in un esemplare originale per Arbitra Camera e uno per ciascuna parte convenuta, più tante copie quanti sono gli arbitri.
3. Unitamente alla domanda la parte attrice deve versare i diritti di registrazione indicati nella tariffa allegata.
4. La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte la domanda di arbitrato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Eccettuata l'ipotesi regolata dall'art. 1, 4° comma, in caso di mancata produzione dell'atto indicato alla lettera b), la Segreteria sollecita l'invito e, ove questo non intervenga entro il termine fissato dalla Segreteria medesima, la domanda si intende ritirata.

Art. 3 - Risposta e domanda della parte convenuta. Replica

1. La parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deve presentare ad Arbitra Camera la propria risposta sottoscritta e contenente:
 - a) nome, indirizzo della parte convenuta ed eventuale elezione di domicilio;
 - b) le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o equità;
 - c) la formulazione della difesa ed ogni eventuale domanda riconvenzionale con l'indicazione, anche approssimativa, del relativo valore economico;
 - d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare con relativa elencazione;
 - e) la nomina dell'arbitro di propria spettanza e/o le indicazioni necessarie per la scelta del terzo arbitro o dell'arbitro unico;
 - f) la nomina dell'eventuale rappresentante e/o del difensore con la definizione dei relativi poteri.
2. La risposta della parte convenuta deve essere depositata presso la Segreteria o inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in un esemplare originale per Arbitra Camera e uno per ciascuna controparte, più tante copie quanti sono gli arbitri.
3. Unitamente alla risposta la parte convenuta deve versare i diritti di registrazione indicati nella tariffa allegata.
4. La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte l'atto di risposta della parte convenuta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Nell'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta è facoltà della parte attrice depositare una replica nel termine di 30 giorni dal ricevimento di tale domanda in un esemplare originale per Arbitra Camera e uno per ciascuna controparte, più tante copie quanti sono gli arbitri.

Art. 4 - Fondo a copertura delle spese di procedimento

1. La Segreteria, sulla base degli atti indicati negli artt.2 e 3, stima in via provvisoria il valore economico della controversia e richiede alle parti, in eguale misura, un fondo a copertura delle spese di procedimento indicate nell'art.22 del Regolamento, fissando il termine per il relativo versamento. Il valore economico della controversia viene stimato sulla base del complesso delle domande presentate da tutte le parti.
2. In presenza di domanda riconvenzionale, la Segreteria può richiedere alle parti depositi separati per la domanda principale e per quella riconvenzionale: deposito, quest'ultimo, che può essere non richiesto in parti uguali.
3. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato, la Segreteria, tenuto conto degli elementi agli atti, stabilisce l'entità del deposito che le parti devono effettuare quale fondo provvisorio a copertura delle spese di procedimento.
4. Nel corso del procedimento la Segreteria richiede, quando necessario, le opportune integrazioni del fondo.
5. Ciascuna parte può versare l'intero importo del fondo iniziale e delle integrazioni successive se la controparte non provvede a quanto di sua spettanza.

TITOLO II L'ARBITRO

Art. 5 - Nomina dell'arbitro

1. Le controversie disciplinate dal presente Regolamento sono decise da un arbitro unico o da un Collegio di tre o più arbitri, purché in numero dispari. In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti sul numero degli arbitri, decide un arbitro unico nominato dal Consiglio Arbitrale, salvo che lo stesso Consiglio non reputi che, per le caratteristiche della controversia, la stessa sia da deferire ad un Collegio di tre arbitri.
2. Arbitro Unico.
Se non è altrimenti pattuito, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti, qualora abbiano previsto di nominare di comune accordo l'arbitro unico, lo nominano con comunicazione alla Segreteria, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito della risposta della parte convenuta. In difetto di nomina nel termine, l'arbitro è nominato dal Consiglio stesso.
3. Collegio Arbitrale.
Se non è diversamente pattuito, il Collegio viene costituito nel seguente modo:
 - a) ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;
 - b) il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dalle parti con comunicazione alla Segreteria entro la scadenza del termine previsto dal precedente 2° comma; in difetto di nomina nel termine suddetto, il Presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Pluralità di parti.
Nell'ipotesi di controversia con più di due parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale, in assenza di previsioni specifiche della clausola arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri, il Consiglio Arbitrale nomina direttamente un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio. In presenza, invece, di previsioni specifiche della clausola arbitrale o di situazioni di fatto che determinino l'opportunità di un Collegio di più di tre arbitri, il Consiglio Arbitrale procede alle nomine che consentiranno di pervenire ad un numero dispari di arbitri.
5. Arbitrato in materia societaria.
Negli Arbitrati per la definizione delle controversie di cui agli artt. 34 e segg. del D.Lgs. 17 Gennaio 2003, n. 5, il Consiglio Arbitrale nomina gli arbitri per i quali la Camera di Commercio di Roma o le istituzioni da essa rappresentate siano designate dalla clausola compromissoria, come organo deputato alla nomina. Il Presidente della Camera di Commercio di Roma nomina gli arbitri quando la designazione è attribuita alla carica. La gestione degli arbitrati è assunta da Arbitra Camera se le parti ne fanno richiesta con dichiarazioni o comportamenti concludenti. In tal caso, il giudizio arbitrale è svolto secondo le norme del Regolamento. Il Consiglio Arbitrale, quando assume la gestione dell'arbitrato, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti eventualmente occorrenti per adeguare il procedimento arbitrale alle norme di procedura contenute nella legge e nelle disposizioni per la sua applicazione.

Art. 6 - Accettazione e dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro

1. Tutti gli arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti.
2. L'arbitro, ricevuta da Arbitra Camera la comunicazione della propria nomina, deve trasmettere alla stessa la propria accettazione entro dieci giorni.
3. In una con l'accettazione, l'arbitro deve segnalare attraverso dichiarazione scritta:
 - qualunque relazione con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità;
 - qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;

Tale dichiarazione, qualora si renda necessario per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta, nel corso della procedura arbitrale, fino al deposito del lodo.

4. La Segreteria comunica alle parti l'accettazione e la dichiarazione di cui al 3° comma.
5. In caso di mancata accettazione degli arbitri si provvede alla nuova nomina ai sensi dell'art.5.

Art. 7 - Sostituzione dell'arbitro in caso di ricusazione; dovere di astensione

1. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al 4° comma del precedente art. 6, ciascuna delle parti può depositare presso la Segreteria, pena la decadenza, una dichiarazione di ricusazione dell'arbitro, da essa non nominato, per i motivi indicati nell'art. 51, 1° comma c.p.c., ed in ogni altro caso in cui esistano gravi motivate ragioni;
2. La parte può ricusare l'arbitro che essa stessa ha scelto solo se abbia conosciuto successivamente alla nomina i fatti posti a fondamento della ricusazione. In tal caso deve proporre l'istanza relativa nei dieci giorni successivi a tale conoscenza.
3. Nei casi previsti dall'art.51, 1° comma c.p.c., l'arbitro ha il dovere di astenersi;
4. Sulla ricusazione decide il Consiglio Arbitrale il quale, dopo aver sentito l'arbitro, procede alla sua sostituzione:
 - a) se è ricusato da tutte le parti;
 - b) se ritiene fondata l'istanza avanzata da una di esse.
5. Il Consiglio Arbitrale procede alla nomina del nuovo arbitro anche se la sostituzione concerne un arbitro scelto da una delle parti.

Art. 8 - Morte, incapacità, inerzia o negligenza dell'arbitro

1. In caso di morte o di incapacità sopravvenuta dell'arbitro si rinnova la procedura prevista dagli artt.5 e 6 del presente Regolamento nel rispetto dei termini stabiliti dal Consiglio Arbitrale.
2. L'arbitro può rinunciare all'incarico per gravi motivi comunicandoli per iscritto al Consiglio Arbitrale.
3. Se il Consiglio Arbitrale non ritiene che gli stessi sussistano, invita per iscritto l'arbitro a non abbandonare il suo ufficio.
4. Tuttavia, se nei 5 giorni successivi l'arbitro ribadisce la rinuncia, il Consiglio Arbitrale provvede alla sostituzione.
5. Se l'arbitro manifesta inerzia o negligenza nello svolgimento dell'incarico, ovvero incorre in ritardi non giustificati, il Consiglio Arbitrale gli rivolge un richiamo. Se, nonostante il richiamo, l'arbitro persiste nel non attendere con diligenza ai suoi compiti, il Consiglio Arbitrale provvede a sostituirlo. Anche per la sostituzione si applica l'art.7, 5° comma.
6. Nelle ipotesi di sostituzione contemplate nei commi precedenti il Consiglio Arbitrale stabilisce il compenso dovuto all'arbitro sostituito in relazione all'attività effettivamente svolta.
7. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può decidere di non liquidare alcun compenso nell'ipotesi di rinuncia basata su motivi di cui non condivida la gravità, ovvero in casi gravi di negligenza.

Art. 9 - Rinnovazione del procedimento

1. In caso di sostituzione dell'arbitro unico o del Presidente del Collegio Arbitrale, il procedimento orale svoltosi fino a quel momento deve essere rinnovato se l'arbitro unico lo ritiene necessario o se ne fa richiesta uno dei componenti del Collegio. Negli altri casi di sostituzione la rinnovazione può essere disposta dal Collegio Arbitrale. Il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dalla data dell'ordinanza che dispone la rinnovazione.

TITOLO III LA PROCEDURA

Art.10 - Trasmissione del fascicolo all'arbitro

La Segreteria trasmette all'arbitro la domanda di arbitrato e la risposta del convenuto, con tutti i documenti allegati, solo dopo che le parti hanno pagato il fondo iniziale previsto all'art.4.

Art.11 - Competenza arbitrale

La competenza arbitrale è accettata se il convenuto non la contesta espressamente nella risposta di cui all'art.3,1° comma.
In caso di mancata costituzione, l'incompetenza può essere rilevata dall'arbitro.

Art.12 - Connessione di controversie

Qualora siano instaurati presso Arbitra Camera più procedimenti per controversie connesse, il Consiglio Arbitrale, anteriormente alla udienza di costituzione dell'organo arbitrale, valutata la natura della connessione, può disporre, ovvero proporre alle parti, la riunione dei procedimenti.

Art.13 - Sede dell'arbitrato

In assenza di una diversa previsione delle parti, la sede dell'arbitrato è fissata presso Arbitra Camera, salvo che il Consiglio Arbitrale, tenuto conto di particolari richieste delle parti o delle caratteristiche dell'arbitrato, non fissi, prima dell'udienza di costituzione dell'organo arbitrale, una sede diversa.

Gli arbitri possono prevedere di svolgere in luogo diverso dalla sede udienze o singoli atti del procedimento.

Art.14 - Regole procedurali e istruttorie

1. Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dalle parti prima della costituzione dell'organo arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dall'arbitro. L'arbitro decide secondo diritto salvo che le parti pattuiscono concordemente che egli decida secondo equità.
2. Il tentativo di conciliazione, esperito dall'arbitro nella prima udienza, può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.
3. L'arbitro può procedere all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio che su richiesta di parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio.
4. L'arbitro può ascoltare direttamente le parti, nonché disporre o ammettere prove testimoniali, anche per iscritto. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione. L'assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente, salvo che, su richiesta della parte interessata, l'arbitro lo consenta.
5. In caso di Collegio arbitrale, lo stesso Collegio può delegare l'assunzione di mezzi istruttori al Presidente o ad uno dei suoi componenti.
6. L'arbitro che dispone la consulenza tecnica ne definisce i quesiti e chiede la nomina del consulente al Consiglio Arbitrale, precisandone la qualificazione e le opportune specializzazioni. Il Consiglio Arbitrale procede alla nomina del consulente tecnico d'ufficio il quale svolge l'incarico nel rispetto del contraddittorio e del presente Regolamento.

Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste negli articoli 6, 7 e 8 in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro.

Il Consiglio Arbitrale, sentito l'arbitro, e, eventualmente il consulente, determina il compenso tenendo conto, ove esistano, delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di appartenenza.

7. L'arbitro, ricevuta la relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio, può chiedere integrazioni e chiarimenti in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, eventualmente nominati.
8. L'arbitro pronuncia il lodo, previa fissazione di un termine per la presentazione di memorie conclusionali e di replica e per l'udienza di discussione orale, salvo che le parti concordemente rinuncino a quest'ultima.

Art. 15 - Udienze e verbali

1. Le date di udienza sono fissate dall'arbitro e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze di persona o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri e possono essere assistite da difensori muniti di procura. Se una parte non si presenta all'udienza senza averne dato giustificato motivo, l'arbitro, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza stessa. In caso contrario provvede alla riconvocazione.
3. Di ogni udienza e di ogni attività istruttoria l'arbitro redige un verbale che la Segreteria trasmette in copia alle parti.

Art.16 - Transazione in corso di procedimento

1. Qualora le parti giungano ad una transazione prima che si costituisca l'organo arbitrale, ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione fra le parti interviene dopo la costituzione dell'organo arbitrale, l'organo redige un verbale sottoscritto dalle parti con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.

TITOLO IV IL LODO E LE SPESE

Art.17 - Deliberazione e sottoscrizione del lodo

1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti anche in luogo diverso dalla sede dell'arbitrato e viene redatto per iscritto.
2. Il lodo può essere sottoscritto dai componenti del Collegio Arbitrale in tempi e luoghi diversi, anche all'estero. Di ogni sottoscrizione deve essere indicato il luogo, giorno, mese e l'anno in cui è apposta.
3. Le sottoscrizioni dei componenti del Collegio Arbitrale possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria.
4. In caso di lodo sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta con la partecipazione personale di tutti i componenti e che uno o più di essi non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.

Art.18 - Contenuto del lodo

1. Il lodo deve motivatamente pronunciare su tutte le domande che costituiscono il merito della controversia, anche quando si tratti di arbitrato irrituale.
2. Oltre i requisiti previsti nell'art. 823 c.p.c., il lodo dovrà riportare o richiamare le spese di procedimento stabilite ai sensi dell'art. 22, 1°, 2°, 5° e 6° comma del Regolamento e determinate dal Consiglio Arbitrale.
3. Il lodo deve, altresì, indicare la ripartizione tra le parti delle spese di procedimento e l'imputazione di quelle di difesa.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, le spese di procedimento, riportate o richiamate nel lodo, sono dovute in solido dalle parti.

Art.19 - Lodo parziale

Se l'arbitro ritiene, adeguatamente motivando il proprio convincimento, di poter decidere separatamente su alcuni soltanto dei quesiti proposti dalle parti, emette un lodo parziale.

A seguito del deposito del lodo parziale il Consiglio Arbitrale, su richiesta dell'arbitro, può prorogare il termine per la pronuncia del lodo definitivo.

Art.20 - Termine di deposito del lodo: sospensioni e proroghe

1. Il lodo deve essere depositato dall'arbitro presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 180 giorni dalla prima udienza di costituzione dell'organo arbitrale. Il lodo viene depositato in tanti originali quante sono le parti, più uno. Arbitra Camera trasmette il lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il termine per il deposito del lodo viene sospeso nell'ipotesi prevista nell'art. 22, 4° comma del Regolamento. Il Consiglio Arbitrale, ove ricorra ogni altro giustificato motivo, può decidere, d'ufficio o su istanza di parte o dell'arbitro, la sospensione del procedimento.
3. Il termine è prorogato dal Consiglio Arbitrale solo quando ricorrano giusti motivi.
4. La eventuale istanza di correzione del lodo ai sensi dell'art. 826 c.p.c. è proposta al Consiglio Arbitrale.

Art.21 - Rinuncia alle impugnazioni

Le parti, con l'accettazione del presente Regolamento, rinunciano a tutti i mezzi di ricorso e d'impugnazione del lodo ai quali possono rinunciare, salvo che non abbiano convenuto espressamente sulla impugnabilità dello stesso.

Art.22 - Spese di procedimento e modalità dei pagamenti. Diritti di registrazione

1. Le spese di procedimento comprendono:
 - a) i diritti di registrazione, che l'attore versa all'atto del deposito della domanda ed il convenuto nel termine per la risposta, come da tariffa;
 - b) i diritti amministrativi spettanti ad Arbitra Camera per l'attività di Segreteria, secondo la tariffa;
 - c) gli onorari (e rimborsi spese) dell'arbitro, determinati dal Consiglio Arbitrale in base al valore economico della lite ed alla Tariffa allegata, tenendo conto della complessità della controversia, dello svolgersi della procedura e del lavoro svolto dall'arbitro. In caso di Collegio, il Consiglio Arbitrale può stabilire onorari differenziati per i componenti del Collegio arbitrale, in particolare per il Presidente rispetto agli altri membri;
 - d) gli onorari ed i rimborsi spese del consulente tecnico d'ufficio saranno determinati dal Consiglio Arbitrale.
2. Il Consiglio Arbitrale può incaricare la Segreteria di richiedere alle parti, oltre al fondo iniziale di cui all'art. 4, altri anticipi rispetto alla determinazione finale delle spese, anche per consulenza tecnica, effettuata dal Consiglio Arbitrale stesso.
3. Tutti i pagamenti sono richiesti alle parti in eguale misura sino al termine del procedimento, salvo il caso che siano richiesti depositi separati come previsto all'art. 4, 2° comma del Regolamento. Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale pagamento può essere richiesto all'altra parte.
4. Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti nel corso del procedimento, il Consiglio Arbitrale dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere quando viene effettuato il pagamento mancante. Qualora il pagamento non sia stato effettuato entro due mesi dalla richiesta dello stesso, il Consiglio Arbitrale dichiara ritirata la domanda alla quale il mancato pagamento si riferisce.
5. Se il procedimento si conclude, anche parzialmente, prima dell'emissione del lodo definitivo, il Consiglio Arbitrale delibera le spese di procedimento con riferimento alla fase in cui esso si è concluso ed all'attività svolta.
6. Il Consiglio Arbitrale, in casi di straordinaria complessità della controversia o del procedimento, può determinare spese di procedimento eccedenti la tariffa.
7. Il Consiglio Arbitrale, nel caso in cui il valore della controversia superi i 10 milioni di euro, può determinare discrezionalmente le spese del procedimento al fine di contenerle. In tal caso, l'ammontare massimo dell'onorario di ciascun arbitro non potrà superare la cifra di 258 mila euro.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI ED ATTUATIVE

Art.23 - Efficacia ed applicazione dei regolamenti

Il presente Regolamento si applica a tutte le domande di arbitrato proposte a far tempo dal 1 settembre 1997.

La Camera è libera di modificare il Regolamento e la tariffa allegata.

Gli arbitrati iniziati prima che siano intervenute dette modifiche, sono soggetti alle norme ed alla tariffa precedentemente in vigore, salvo contrario accordo delle parti.

Art.24 - Comunicazioni e termini

1. Salvo quanto specificatamente previsto all'art. 2 e 3 per gli atti introduttivi e all'art. 20 per il lodo, per le comunicazioni possono essere impiegati tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché consentano la prova del ricevimento della comunicazione.
2. La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta avvenuta la ricezione presso il destinatario nei modi previsti al comma precedente.
3. Per la decorrenza dei termini indicati nel presente Regolamento si fa riferimento alla data in cui risulta ricevuta dal destinatario la relativa comunicazione. Nel computo dei termini viene escluso il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Art.25 - Deposito degli atti e dei documenti delle parti

1. Le parti devono depositare presso Arbitra Camera un esemplare originale di ogni atto per Arbitra Camera ed uno per ogni controparte, più tante copie quanti sono gli arbitri.
2. I documenti possono essere prodotti in fotocopia. In caso di contestazione sulla corrispondenza delle copie all'originale, la parte interessata può farle dichiarare conformi all'originale dalla Segreteria esibendo quest'ultimo.
3. La Segreteria può provvedere alla comunicazione di atti e documenti anche per mezzo di copie, che essa attesti conformi all'originale.
4. Se le parti non depositano il numero di esemplari previsto, la Segreteria provvede alla loro integrazione a spese della parte inadempiente.

Art.26 - Restituzione e custodia degli atti

Ciascuna parte può chiedere la restituzione degli atti dalla stessa depositati entro 1 anno dalla conclusione del procedimento.

La Segreteria mantiene la custodia del fascicolo d'ufficio fino a tre anni dalla conclusione del procedimento.

Art.27 - Obbligo di riservatezza

1. Arbitra Camera, l'arbitro, il consulente tecnico e le parti sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento e l'esito delle procedure arbitrali.
2. Le parti possono, peraltro, consentire che l'istituzione arbitrale, ai fini della conoscenza e dello studio della giurisprudenza arbitrale, pubblichi il lodo nella sua versione integrale. Arbitra Camera ha, comunque, la facoltà di procedere alla pubblicazione in versione anonima ed eventualmente parziale.



Art.28 - Regola Generale

Per ogni caso non espressamente previsto dal Regolamento, il Consiglio Arbitrale e gli arbitri agiscono ispirandosi ai principi generali posti a base del Regolamento stesso, al fine di assicurare alle parti un corretto, trasparente e rapido svolgimento del procedimento.

INFORMATIVA IN MERITO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

I Trattamenti di Dati Personali eseguiti da Arbitra Camera sono effettuati in base a precise normative di Legge, in accordo con i relativi Regolamenti e conseguenti delibere della Camera di Commercio di Roma.

Titolare del Trattamento è la C.C.I.A.A. di Roma; il Responsabile dei Trattamenti eseguiti è Arbitra Camera - Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma per l'Arbitrato e la Conciliazione già Camera Arbitrale di Roma.

Le finalità e le modalità dei Trattamenti rispettano quanto indicato dalla Legge e vengono effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato dalla C.C.I.A.A. di Roma con Decreto Presidenziale n. 8 del 24/06/2004 nonché in accordo con il Regolamento per il trattamento dei Dati Personali adottato con Deliberazione di Giunta n. 22 del 14/02/2006.

I suddetti documenti possono essere visionati presso il Responsabile e presso l'Ufficio Trattamento Dati Personali, Area IX, di Viale dell'Oceano Indiano

In merito ai Trattamenti relativi ai servizi di arbitrato e conciliazione amministrati Arbitra Camera, si informa che:

- i Trattamenti sono svolti con pieno riferimento alla Legge n. 580 del 29 dicembre 1993, art. 2 comma 4, e a tutta la normativa specifica sull'arbitrato e la conciliazione, per la quale può anche essere consultato il sito www.arbitracamera.it;
- i dati personali trattati sono forniti dall'interessato;
- le finalità e modalità dei trattamenti sono descritte nei Regolamenti secondo i quali sono amministrati i procedimenti di arbitrato e conciliazione depositati presso Arbitra Camera;
- le operazioni di trattamento sono effettuate da personale autorizzato che opera sotto la diretta autorità del Titolare e dai seguenti soggetti nominati Responsabili Esterni del Trattamento: Consulente fiscale; Consulente del lavoro; Consulente informatico; Gestore servizio Conciliazione *on-line*;
- i dati personali oggetto del trattamento possono essere oggetto di comunicazione alle sole parti coinvolte nei procedimenti amministrati da Arbitra Camera (istante, aderente), nonché agli organi preposti ai procedimenti (conciliatori ed arbitri).

L'Interessato ha diritto ad ottenere in merito ai Dati Personali che lo riguardano informazioni, ed eventualmente opporsi al Trattamento, in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente.

Per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità dei Trattamenti nonché per l'eventuale esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente in materia di Protezione dei Dati Personali, gli interessati possono inoltrare richiesta scritta al Direttore Generale di Arbitra Camera, quale Responsabile dei Trattamenti.

Si rammenta che la Legge non consente l'esercizio dei Diritti dell'Interessato in caso di Trattamenti con finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità.

Arbitra Camera - Azienda speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma per l'Arbitrato e la Conciliazione già Camera Arbitrale di Roma

Il Responsabile dei Trattamenti

Arbitra Camera - Azienda speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma per l'Arbitrato e la Conciliazione già Camera Arbitrale di Roma, Iscritta al n. 44 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia

Sede Legale: Via de' Burrò, 147 - 00186 Roma

Sede Operativa: Via dell'Umiltà, 48 - 00187 Roma

[t] +39 06 6787758 - [f] +39 06 69922473

[w] www.arbitracamera.it - [e] arbitracamera@legalmail.it

Codice Fiscale: 08790001005 - P.Iva 08790001005